



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 319 del 2022, proposto da

....., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
rappresentata e difesa dagli avvocati  
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

....., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso  
dagli avvocati Maurizio Gorla e Simona Elena Viscio, con domicilio digitale come  
da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

di ..... rappresentato e difeso dall'avvocato ..... con  
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia*

del parere di congruità del compenso *ex art. 5, n. 3, l. 1395/1923* per le prestazioni professionali rese e in quanto occorrer possa, della nota del 24 febbraio 2022 con la quale il responsabile del procedimento ha informato la ricorrente della emissione del citato parere di congruità, senza tuttavia allegarlo;

di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi inclusi i verbali della Commissione parcelle (non noti), gli atti di nomina della predetta commissione, ogni altro atto e parere non conosciuto ma presupposto all'atto impugnato in via principale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'attore;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2022 la dott.ssa

Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che:

- la ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione in via cautelare, il parere di congruità in materia civile del Consiglio dell'Ordine de con il quale è stato liquidato, a carico della ricorrente e a favore de , il compenso di euro 214.920,00 oltre accessori;
- si sono costituiti l'amministrazione e il controinteressato, eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse;
- come da avviso reso alla camera di consiglio del 6 aprile 2022, tenutasi per la trattazione della domanda cautelare, la vertenza viene definita con sentenza in forma semplificata, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto che:

- l'impugnazione proposta dal cliente avverso il parere, rilasciato dal competente ordine professionale, di congruità della parcella di un professionista in vista di una eventuale procedura monitoria sia inammissibile per difetto d'interesse, poiché tale parere ha la sola funzione di preconstituire la prova scritta necessaria per la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo e non è vincolante per il giudice civile (cfr. T.A.R. Milano, Sez. III, 1° settembre 2020, n. 1626; T.A.R. Catania, Sez. IV, 10 aprile 2019, n. 782; T.A.R. Catanzaro, Sez. II, 7 marzo 2018, n. 580; T.A.R. Firenze, Sez. II, 5 luglio, 2012, n. 1268);

- la ricorrente potrà contestare la congruità della parcella redatta dal professionista (a prescindere dal parere reso dal Consiglio dell'Ordine) promuovendo opposizione all'eventuale decreto ingiuntivo, se e quando verrà emesso (T.A.R. Catania, Sez. IV, 10 aprile 2019, n. 782);

Considerato che le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Consiglio dell'Ordine

\_\_\_\_\_ e di

\_\_\_\_\_, delle spese di giudizio, liquidate per ciascuno in euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:

\_\_\_\_\_, Presidente

\_\_\_\_\_, Referendario

\_\_\_\_\_, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

**IL SEGRETARIO**